DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 17 del 6 Dicembre 2018

PROGRAMMA DIRETTA TELEVISIVA DEL 9 DICEMBRE 2018
CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO "CAFFÈ FADI"

GIRONE A - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BARLETTA 1922	BRINDISI FOOTBALL CLUB	A	09/12/2018 14:30	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A	BARLETTA

- ***LA DIRETTA SARÀ TRASMESSA SU CANALE 174 DEL DIGITALE TERRESTRE DI ANTENNA SUD***

(*) Si invita la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte della troupe di Antenna Sud con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI

Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito internet www.lnd.it (Firma Elettronica - Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di tesseramento in errore, evidenziate in rosso, e, dopo aver visualizzato la relativa pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall'Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso (0805699016 – 0805699017) per eventuali chiarimenti. Si ritiene opportuno precisare che l'utilizzo dei calciatori stranieri è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento.

IL C.R. PUGLIA L.N.D. INVITA LE SOCIETÀ A CONSULTARE LA POSTA ELETTRONICA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti comunica a tutte le Società Dipendenti che, nell'ottica di snellire e contestualmente velocizzare i flussi di informazione, qualsiasi comunicazione ufficiale a loro riservata sarà inviata sempre a mezzo posta elettronica sull'indirizzo e-mail registrato dal Legale Rappresentante nella propria pagina riservata.

Si invitano pertanto tutte le Società Dipendenti a consultare frequentemente la propria casella di posta elettronica per ricevere in tempo reale le comunicazioni inoltrate dal C.R. Puglia L.N.D. riguardanti amministrazione, tesseramento, attività agonistica ed eventi per i quali potranno essere invitate a partecipare (assemblee, riunioni, ecc.).

Si ricorda che, qualora l'indirizzo e-mail registrato non fosse più attivo è possibile aggiornarlo accedendo alla propria pagina riservata nella sezione DATI SOCIETÀ.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA FIGC

1.1. RATIFICA AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

Denominazione sociale	Matricola	Comune di residenza
A.S.D. TACKLE	950546	Maglie

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A DEL 3/12/2018 DELLA FIGC)

Oggetto: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti - e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali Allievi e Giovanissimi - stagione sportiva 2018-2019.

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2018-2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A DEL 3/12/2018 DELLA FIGC)

Oggetto: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play Off e Play Out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti - stagione sportiva 2018-2019.

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2018-2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

c) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:
   - gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
   - Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

d) <u>per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale</u>:

   - gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del <u>secondo</u> giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante

i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- l'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A DEL 3/12/2018 DELLA FIGC)

Oggetto: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva nella Fase Finale relativa alle gare spareggio promozione tra le squadre 2^ classificate nei campionati regionali di Eccellenza – stagione sportiva2018/2019.

Il Presidente Federale,

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2018/2019, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2019/2020;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

e) <u>per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo nazionale:</u>

- i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti <u>entro le ore 12.00</u> del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.

f) <u>per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:</u>

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede di Via Campania, 47 a Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- l'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede della stessa Corte Sportiva di Appello a livello nazionale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.);
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax o della posta elettronica, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, l'invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A DEL 3/12/2018 DELLA FIGC)

Oggetto: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva relativamente alle Finali Regionali dei campionati Allievi e Giovanissimi dilettanti della stagione sportiva 2018/2019.

Il Presidente Federale,

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2018/2019;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva,

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

g) *Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:*

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle

relative motivazioni;

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).

h) *Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:*

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. (CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA)

Con riferimento al Bando pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 295 del Settore Tecnico Adise e Comitato Regionale Puglia informano i candidati che l'inizio del Corso è stato fissato per lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 16,00 presso la sede del Comitato Regionale Puglia in Via Nicola Pende 23, 70124 BARI con la presentazione ufficiale e a seguire alle ore 16,30 l'inizio delle docenze.

Si informano gli interessati che le lezioni del corso si svolgeranno nelle seguenti giornate:

Lunedì	10/12 dalle 16,30 alle 20,30
Martedì	11/12 dalle 16,30 alle 20,30
Mercoledì	12/12 dalle 16,30 alle 20,30

Giovedì	13/12 dalle 16,30 alle 20,30
Venerdì	14/12 dalle 16,30 alle 20,30
Sabato	15/12 dalle 09,00 alle 13,00
Lunedì	17/12 dalle 16,30 alle 20,30
Martedì	18/12 dalle 16,30 alle 20,30
Mercoledì	19/12 dalle 16,30 alle 20,30

Le ultime tre giornate di docenza e gli esami finali saranno programmati nel mese di Gennaio 2019 sentito il parere dei partecipanti.

Si invitano i candidati a prestare particolare attenzione agli adempimenti amministrativi previsti dal bando

Per ulteriori chiarimenti chiamare il Geom. Giuseppe Gialluisi ai numeri 080/5699018 - 335/5284966.

ANTONICELLI GIULIANO
BALDONI FRANCESCO
BISIGNANO ANDREA
BOSCO FRANCESCO
BOLZAN RICCARDO
CARRIERO DAVIDE
CANTISANI LUCA
CAZZATO ROBERTO
CORBASCIO SANDRO
DE PASCALIS GIANLUCA
DORONZO WALTER PIO
GIORGETTI GIANFRANCO
GUARDASCIONE DANIELE
MARANGELLA IGNAZIO
NOSCHESE PALMIRO
ONCIA ENRICO
ORLANDO VITTORIO
PEDONE DAVIDE
PIARULLI ALFREDO
PROVENZANO DAVIDE CALOGERO
ROMEO CARMELO
ROSA GAETANO
SAPIO PIER GIUSEPPE
SAPONIERI VINCENZO
SIGRISI MARIAGRAZIA
SUPINO DOMENICO RICCARDO
TRISCUZZI NICOLO'
ZUNGRI ANDREA

3.1.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che Ie calciatrici tesserate con la Società qui di seguito trascritta sono autorizzate a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. FUTSAL SALINIS	BEVILACQUA BRIGIDA	nata	15/03/2003
	BRISICHELLA MARIALUCIA	nata	26/11/2003

3.1.3. ALBO REGIONALE DEI COMMISSARI DI CAMPO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 30 Novembre 2018, ha deliberato che nelle partite ritenute ad alto rischio verrà inviato d'ufficio un Commissario di Campo. La relativa spesa sarà suddivisa al cinquanta per cento tra le due Società interessate.

Le Società che intendono avvalersi del Commissario di Campo possono farne richiesta a mezzo e-mail *(v.volpicella@figc.it)* o fax *(080.5699037)* entro cinque giorni dalla disputa della gara.

Si pubblica, qui di seguito, l'elenco nominativo dei Commissari di Campo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2018-2019, per lo svolgimento delle mansioni previste dall'incarico ai sensi dell'art. 68 delle N.O.I.F..

Città	Dirigente	Città	Dirigente
BARI	*Anelli Ernesto*	**BRINDISI**	*Distante Fernando*
"	*Bavaro Filippo*	"	*Fontanarosa Antonio*
"	*Bonfardino Giosuè*	"	*Piliego Alessandro*
"	*Bombara Sostene*	"	*Ventrella Luigi*
"	*Cofano Roberto*	**FOGGIA**	*Casiello Carlo*
"	*Colangelo Rocco*	"	*Castriotta Antonio*
"	*Cutrone Lazzaro*	"	*De Felice Giuseppe*
"	*D'Addario Raffaele*	"	*Del Prete Antonio*
"	*D'aniello Antonio*	"	*Imbriano Luciano*
"	*De Benedictis Luca*	"	*Mercuri Gilberto*
"	*De Marzo Marcello*	"	*Nazzaro Luigi Antonio*
"	*De Nicolò Pierfrancesco*	"	*Niglio Antonio*
"	*Faccio Giovanni*	"	*Palumbo Danilo*
"	*Galetta Giovanni*	"	*Pinto Pompeo*
"	*Galizia Francesco*	"	*Ruo Rocco*
"	*Gangai Mauro*	**LECCE**	*Alba Marco*
"	*Grimaldi Biagio*	"	*Bruno Fabio*
"	*Lamia Caputo Pierpaolo*	"	*Ciriolo Mario*
"	*Leone Antonio*	"	*Colazzo Orazio*
"	*Leone Paolo*	"	*De Cagna Francesco*
"	*Lobello Giuseppe*	"	*Elia Elio*
"	*Lopopolo Leonardo*	"	*Iannone Giancarlo*
"	*Martire Michele*	"	*Serafino Angelo*
"	*Mastrolonardo Rocco*	"	*Trotta Roberto*
"	*Mitola Domenico*	**TARANTO**	*Aiello Umberto*
"	*Moramarco Francesco*	"	*Basta Giuseppe*
"	*Palmitessa Gioacchino*	"	*Battista Carlo*
"	*Putignano Francesco*	"	*Bengiovanni Giuseppe*
"	*Salanitro Marco*	"	*Fedele Domenico*
"	*Sassanelli Nicola*	"	*Ferro Luigi*
"	*Spinelli Lanfranco*	"	*Porzio Giuseppe*
"	*Traversa Luigi*	"	*Rizzi Roberto*
"	*Tritto Rocco*	"	*Torio Fabio*
"	*Volpicella Vito*	"	*Vogna Gioacchino*
"	*Zonno Emanuele*		

Coordinatori: Mitola Domenico
Volpicella Vito

3.1.4. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art.103 bis delle N.O.I.F.

Si rammenta che **venerdì 30 novembre (ore 19,00)** è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.
Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel periodo compreso dal 1° al 14 dicembre p.v.
Nel caso in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata fino al 14 dicembre p.v. (ore 19,00).
Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute agli Uffici Federali in modalità diversa da quella dematerializzata predisposta dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate senza ulteriori comunicazioni.
Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.
Nel menù principale, scegliendo l'opzione "**rientro dal prestito(art.103bis)**" vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.
La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con "salva definitivo e stampa".

Riapertura periodo trasferimenti suppletivi – liste di svincolo suppletive LND - SGS

Riteniamo utile comunicare che da venerdì 1° dicembre inizia il periodo riservato alle Società per effettuare la seguente attività di tesseramento:

- Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre
- Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre

Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1- 14 dicembre

Si ricorda che **sabato 1° dicembre** inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere spedita ("firmata") modalità dematerializzata**;** il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di "firma elettronica".
L'utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di "firma elettronica" del tesseramento.
Il termine ultimo per tale attività è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00)
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status "7"-"20"-"70"-"71" – "80").

Liste di svincolo collettive suppletive – 1 - 14 dicembre

Si ritiene opportuno avvisare che **sabato 1° dicembre** inizia il periodo nel quale ogni Società può esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo di tesseramento.
La scelta può essere fatta in modo distinto **sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile**.
Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all'interno della propria area riservata.
Il termine ultimo per la presentazione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00).
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status "7"-"20"-"70"-"71")
Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa ***definitiva*** la lista di svincolo, non sarà più possibile aggiungere o rimuovere i nominativi.
Si ricorda che completata l'operazione di inclusione degli atleti, le Società saranno comunque tenute a trasmettere la lista di svincolo in modalità dematerializzata **firmato dal Presidente** o da altra persona legittimata.
Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste per gli svincoli.
Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall'Art. 107 delle NOIF:

- Le Società hanno l'obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati la loro inclusione nella lista di svincolo;
- Si ricorda che l'eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori "svincolati" potrà di fatto avvenire soltanto a partire dal 15 Dicembre;

Le "liste di svincolo" una volta rese definitive, non possono più essere modificate.

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.)

Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" o "giovani dilettanti" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento **da temporaneo a definitivo**.
Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitato dal giorno successivo la data di spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non oltre il 14 dicembre 2018 (ore19,00).
La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere spedita ("firmata") in modalità dematerializzata**;** il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di "firma elettronica".
Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.
Nel menù principale, scegliendo l'opzione "Trasformazione Prestito in Definitivo (art.101)" vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.
La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con "salva definitivo e stampa".

Trasferimento giocatori Stranieri – impiego in attività ufficiale

In prossimità della riapertura dei Trasferimenti, riteniamo utile ricordare un aspetto fondamentale per le Società:

L'IMPIEGO IN ATTIVITÀ UFFICIALE DEI CALCIATORI STRANIERI

Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è sempre resa necessaria l'autorizzazione scritta all'impiego rilasciata da parte del Comitato Regionale competente.

Con l'introduzione dell'art.40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di tesseramento straniero hanno avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del calciatore Italiano.

In quest'ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta straniero, senza attendere la prevista autorizzazione:

- trasferimento extracomunitario (status"71") dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"

- trasferimento extracomunitario (status"7") dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"

- trasferimento comunitario (status"70") dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"

- trasferimento comunitario (status"20") dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"

Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un tesseramento / aggiornamento di posizione, è prevista l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale.

Pertanto la Società potrà provvedere all'impiego dell'atleta, solo successivamente all'apparizione della conferma di "approvazione" che compare nell'area web della Società alla voce "firma elettronica" "documenti firmati".

Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 NOIF

Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.

Si ricorda che l'atleta che volesse annullare definitivamente il "vincolo" in variazione deve, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.

Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in "quiescenza" (sospensione dell'attività) e non riesce a svincolarlo poiché non compare nel portale web nella parte inerente gli svincoli.

A tal proposito la Società, ***e solo per questo tipo di casistica***, deve provvedere a chiedere lo svincolo all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia.

L'istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di art.118, deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato e deve essere spedita presso il Comitato Regionale Puglia.

Si ricorda che il periodo per questo tipo di attività è dal 1° al 14 dicembre p.v. (ore 19:00).

Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (COMMA 1)

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività delle prime quattro gare di campionato d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.154.422	INNO ALESSANDRO	22/03/2006	16/10/2018	A.S.D. REAL SANT'ANGELO
7.068.778	VINO ALESSANDRO	24/06/2005	03/08/2018	A.S.D. LEVANTE AZZURRO

ORARI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

La Delegazione Regionale Calcio Femminile osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

- **Lunedì 15.00 – 17.00**
- **Mercoledì 10.00 – 12.00**

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il centralino del Comitato Regionale Puglia LND al numero 080.5699011 o l'interno della Delegazione Regionale Calcio Femminile al numero 080.5699010. È possibile inviare richieste di informazioni o chiarimenti all'indirizzo e-mail **calciofemminile.puglia@lnd.it.**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 6/12/2018.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile
Vito Tisci